

DECRETO-LEGGE 133/2014 “SBLOCCA ITALIA”

BREVE ANALISI DEI PROFILI IN MATERIA DI AMBIENTE

Il nuovo Decreto-legge n. 133/2014, definito “Sblocca Italia”, proposto dal Governo “Renzi” si presenta come un intervento legislativo omnicomprendente, stante le diverse materie disciplinate. L'ampio spettro di interventi in esso contenuti apre non pochi dubbi in merito alla legittimità di alcuni interventi che parrebbero porsi in modo diametralmente opposto rispetto a quanto dettato dalla normativa ambientale di matrice europea. In particolare, si osservano le seguenti criticità.

Articolo 34: *“Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica”*

L'articolo in oggetto prevede tempi molto più ristretti per l'iter procedurale che porta agli interventi di bonifica dei siti contaminati. A differenza della attuale normativa, che concede 45 giorni di tempo all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) territorialmente competente per verificare l'operazione di bonifica effettuata è introdotto il principio del silenzio-assenso. Le nuove norme concedono alle ARPA appena 30 giorni per validare i risultati del processo di caratterizzazione. Laddove, invece, le caratterizzazioni sono già state effettuate o sono stati eseguiti i primi interventi, per avviare la bonifica basterà invece una comunicazione con 15 giorni di preavviso all'Arpa competente.

Lo strumento del silenzio assenso unitamente a termini più brevi rischiano di determinare controlli non obiettivi e conseguentemente bonifiche superficiali.

Articolo 35: *“Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale”*

Il Governo propone di creare una rete integrata di impianti di trattamento dei rifiuti che permetta la definitiva dismissione delle discariche. Detto obiettivo, però, negli intenti del Governo, non sarà raggiunto attraverso l'incentivo e il potenziamento dei sistemi di recupero e riciclo dei materiali, ma attraverso il potenziamento degli impianti di termo-trattamento, i quali vengono definiti *“infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente”* tali da garantire altresì il superamento delle procedure europee di infrazione in essere.

Appare opportuno ricordare che la normativa comunitaria sul trattamento dei rifiuti prevede che, a maggiore protezione dell'ambiente e della salute collettiva, gli Stati membri devono adottare misure per il trattamento dei rifiuti il cui prioritario obiettivo deve essere una gestione incentrata sul riutilizzo e sul riciclo degli stessi. Lo smaltimento e l'incenerimento, sono le ultime fasi di una vera e propria gerarchia dei sistemi di trattamento dei rifiuti. La regolamentazione europea

individua lo smaltimento e l'incenerimento, quali fasi residuali e comunque relative solo a quelle frazioni non altrimenti recuperabili o riciclabili.

Emerge dunque lo scollamento tra quanto imposto in sede europea e quanto si vorrebbe realizzare con l'applicazione di siffatta disciplina.

La manovra sottesa, invero, si collega ad un progetto in esame alla Commissione ambiente della Camera dei Deputati che si propone di individuare una rete nazionale integrata di impianti di incenerimento e coincenerimento. Un provvedimento che dovrebbe dare il via libera alla circolazione dei rifiuti lungo tutto il territorio nazionale, sfruttando gli inceneritori distribuiti nel penisola.

Si tratta, com'è agevole notare, di una palese violazione del principio di prossimità della gestione, contenuto nella Dir. 2008/98/CE, che darà luogo a pericolose movimentazioni di rifiuti da una regione ad un'altra, con pesanti riflessi tanto sulle economie locali, quanto sulla tutela dell'ambiente.

Art. 36: *“Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi”*;
Art. 37: *“Misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale”*; **Art. 38:** *“Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionale”*

I tre articoli mettono in piedi un meccanismo di semplificazione che ha l'obiettivo di permettere una accelerazione al rilascio delle autorizzazioni alle compagnie petrolifere per le ricerche di idrocarburi nel territorio italiano. Ciò al fine di potenziare il settore industriale delle estrazioni, nonché aumentare il conseguente gettito fiscale in favore dello Stato.

E' bene precisare che gli obiettivi perseguiti con il decreto sono un ulteriore tassello dello schema già previsto dalla Strategia energetica nazionale (SEN) varata dal governo Monti e approvata lo scorso anno dall'esecutivo Letta. In particolare, significativi sono le disposizioni che riguardano il rilascio di un *“titolo concessorio unico”*, cioè un solo permesso per esplorare ed estrarre.

Secondo tale procedura saranno concessi, in conferenza di servizi entro il termine perentorio di 180 giorni, ampi specchi d'acqua per un periodo complessivo - tra le fasi di ricerca e coltivazione - che può facilmente superare 50 anni¹, inoltre non viene individuato alcun limite al numero di proroghe concedibili nella fase di coltivazione.

La concessione del titolo unico è in contrasto con le indicazioni della Dir. 2013/30/UE ove si prescrive che *“Le procedure di rilascio delle licenze per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi relative a una determinata area autorizzata sono organizzate in modo da permettere allo Stato membro di esaminare prima dell'inizio della produzione le informazioni raccolte in seguito all'esplorazione.”* (art 4, comma 5) tale prescrizione è evidentemente inconciliabile col rilascio di un titolo concessorio unico per ricerca ed esplorazione.

Il titolo unico concessorio viene rilasciato a seguito di una Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) resa in conferenza di servizi. Prima del rilascio del decreto concessorio non viene effettuata alcuna VIA per le singole fasi dei lavori. Tale procedura, precludendo una analisi sugli impatti delle operazioni di coltivazione, è in aperto contrasto con numerose direttive comunitarie².

¹ Art. 38 c. 5

² Ex multis Dir. 1985/337/CEE, Dir. 1996/61/CE, Dir. 1997/11/CE, Dir. 2003/35/CE, Dir. 2013/30/UE

In violazione del principio di precauzione è il disposto di cui al comma 10 dell'art 38, con cui vengono istituiti permessi di estrazione sperimentali della durata di 5 anni prorogabili di ulteriori 5, rilasciati senza alcuna procedura di Valutazione di Impatto ambientale.

Ulteriore scollamento con le direttive comunitarie è il disposto di cui al punto c) comma 6 dell'art. 38, secondo il quale il titolo concessorio unico viene rilasciato ai soggetti che “ *dispongono di capacità tecnica, economica ed organizzativa ed offrono garanzie adeguate alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati*”, senza alcuna menzione ai titoli di garanzia per i potenziali danni all'ambiente causati da incidente rilevante.³

Ulteriori pericolose criticità sono rinvenibili nella parte relativa alle modifiche all'art. 10 della Legge 9/1991, nella parti in cui viene abrogato il divieto di ricerca ed estrazione nelle zone relative al Golfo di Napoli, al Golfo di Salerno e nelle Isole Egadi.

Il decreto in parola, oltre a disattendere le disposizioni della Dir. 2013/30/UE si pone in netto contrasto con numerose altre disposizioni di rango comunitario⁴, pertanto si presta a possibili, se non inevitabili, sanzioni da parte della Commissione UE.

Lo spostamento delle competenze a livello centrale, inoltre, viola le disposizioni di cui all'art. 117 Cost. che individua l'approvvigionamento dell'energia elettrica tra le materie di competenza concorrente tra Stato e regioni. L'accentramento delle funzioni amministrative in capo alle sole autorità statali, relegando le regioni a soggetto meramente passivo del procedimento, è infatti in aperto contrasto con il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione. E' bene ricordare, che tra gli obiettivi dell'attuale Governo vi è la riforma dello Titolo V in chiave centralista; sebbene si tratti solo di una proposta, il decreto in esame si pone comunque in linea con siffatta impostazione.

Infine, al di là dell'analisi giuridica, non può tacersi sulla pesanti criticità della strategia di approvvigionamento proposta dal Governo Renzi che, ponendosi in modo diametralmente opposto alle nuove politiche energetiche incentrate sulle tecnologie rinnovabili, sembra presagire pericolose ricadute sulle risorse naturali del paese. La comunità internazionale, come noto, ha unanimemente riconosciuto che le operazioni di estrazione e trattamento di idrocarburi sono estremamente invasive e potenzialmente rischiose sia per l'ambiente che per la salute umana.

Oltretutto, un tale potenziamento del settore estrattivo appare sterile e inefficace, stante le quantità stimate di petrolio e di gas naturale presenti nei fondali italiani. Invero i giacimenti petroliferi stimati non garantirebbero il fabbisogno energetico nazionale e, in alcune zone si determinerebbe addirittura un esaurimento degli giacimenti nel brevissimo periodo.

³ Dir. 2013/30/UE art. 4 c. 2 “*Nel valutare la capacità tecnica e finanziaria di un soggetto che richiede una licenza, si tiene debitamente conto di quanto segue: a) i rischi, i pericoli e ogni altra informazione pertinente relativa all'area autorizzata in questione, compreso, se del caso, il costo del degrado dell'ambiente marino di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/56/CE;... c) le capacità finanziarie del richiedente, comprese le eventuali garanzie finanziarie, di coprire le responsabilità potenziali derivanti dalle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi in questione, inclusa la responsabilità per danni economici potenziali, qualora tale responsabilità sia prevista dal diritto nazionale;... d) le informazioni disponibili riguardanti le prestazioni del richiedente in materia di sicurezza e ambiente, anche riguardo a incidenti gravi, ove opportuno per le operazioni per le quali è stata richiesta la licenza*”. Art 4 c. 3 “*Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente per il rilascio delle licenze conceda una licenza solo qualora il richiedente abbia dimostrato con delle prove che il richiedente ha adottato o adotterà, sulla base di disposizioni che saranno decise dagli Stati membri, misure adeguate per coprire le responsabilità potenziali derivanti dalle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi effettuate dal richiedente. Tale disposizione è valida ed efficace dall'inizio delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.*”

⁴ A titolo di esempio si cita l'introduzione di un meccanismo di implementazione delle prestazioni degli impianti fino ad oggi vietato e consistette nella “*reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento*”.